

IN BREVE

1. Riforma della Giustizia e del processo tributario
2. Riaddebito del bollo al cliente imponibile per il contribuente forfetario
3. Bonus 200 euro professionisti e autonomi: domande entro il 30 novembre
4. Fringe benefit: esenzione aumentata anche per il 2022
5. Tassabili come redditi di capitale i vincoli di indisponibilità delle criptovalute
6. Amministratori di società e deducibilità fiscale degli accantonamenti a TFM (Trattamento Fine Mandato)
7. Le agevolazioni per le Imprese Creative
8. Gli incentivi per l'acquisto di auto non inquinanti
9. Soggetto iscritto all'AIRE e domicilio fiscale dell'attività professionale svolta in Italia
10. "Bonus verde" prorogato fino al 2024

APPROFONDIMENTO

La residenza fiscale

IN BREVE

1. Riforma della Giustizia e del processo tributario

Legge 31 agosto 2022, n. 130

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2022, ed entra in vigore il 16 settembre 2022, la legge 31 agosto 2022, n. 130 contenente la riforma della giustizia e del processo tributari

Obiettivo fondamentale della riforma è quello di elevare la giustizia tributaria al rango di quella civile, penale, amministrativa e militare con la previsione di magistrati professionali assunti per concorso. Le Commissioni tributarie verranno sostituite dalle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado.

La Riforma si pone anche l'obiettivo di **ridurre il contenzioso tributario** e a tal fine dispone:

- che le cause fino a 3.000 euro siano assegnate ad un giudice monocratico;
- una definizione agevolata per i giudizi pendenti davanti la Corte di Cassazione al 15 luglio 2022 con la cancellazione delle liti fino a 100.000 euro con il pagamento del 5%, per i giudizi dove l'Agenzia Entrate avesse perso entrambi i gradi del giudizio, e la cancellazione con il pagamento del 20% per le liti fino a 50.000 euro per i giudizi dove l'Agenzia Entrate avesse perso in tutto o in parte in uno dei gradi di merito.

Altre novità:

- l'onere della prova sarà sempre a carico dell'Ente impositore (e non del contribuente);
- viene ripristinata la prova testimoniale scritta;
- viene meglio disciplinato il processo telematico;
- viene favorita la conciliazione: la parte che la rifiuta potrà essere chiamata al pagamento delle spese di giudizio con una maggiorazione del 50%.

2. Riaddebito del bollo al cliente imponibile per il contribuente forfetario

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 12 agosto 2022, n. 428

Con la risposta n. 428 del 12 agosto 2022, l'Agenzia Entrate ha precisato che **l'imposta di bollo addebitata in fattura** (art. 1, comma 64, della legge n. 190/2014 e art. 22 del D.P.R. n. 642/1972) **è assimilabile ai ricavi e ai compensi** e concorre quindi alla determinazione forfetaria del reddito soggetto a imposta sostitutiva ed è, quindi, rilevante ai fini della tassazione.

Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa e tra gli altri documenti, anche le fatture, quando la somma indicata è superiore a 77,47 euro e non è soggetta a IVA (art. 13, comma 1, della Tariffa, parte prima).

L'obbligo di corrispondere l'imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d'opera. Nei casi in cui quest'ultimo riaddebiti al cliente l'imposta, il rimborso diventa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito.

3. Bonus 200 euro professionisti e autonomi: domande entro il 30 novembre

Comunicato Stampa 8 settembre 2022

È stato firmato il decreto che disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum da 200 euro per i lavoratori autonomi e i professionisti, per il sostegno contro l'inflazione e il caro-energia.

I beneficiari dell'indennità una tantum oggetto del decreto ministeriale sono:

- lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS (commercianti, artigiani, professionisti esclusivamente iscritti alla gestione separata, coltivatori diretti coloni e mezzadri);
- professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103

che,

- nel periodo d'imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.
- già iscritti alle menzionate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del Decreto "Aiuti" (19 maggio 2022);
- con partita IVA e attività lavorativa avviata e devono aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione previdenziale all'ente cui viene richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020.

L'AdePP (Associazione degli enti previdenziali privati) ha reso noto che scadrà il prossimo 30 novembre il termine di presentazione delle domande, **senza click day**, di accesso al bonus di 200 euro per professionisti e lavoratori autonomi. È stato altresì precisato che l'avvio della presentazione delle domande potrà avvenire trascorsi due giorni dalla pubblicazione del citato decreto in Gazzetta Ufficiale, ma comunque non prima del 20 settembre.

4. Fringe benefit: esenzione aumentata anche per il 2022

D.L. 9 agosto 2022, n. 115, art. 12

Il cosiddetto decreto "Aiuti bis" (D.L. n. 115/2022, attualmente all'esame del Parlamento per la conversione in legge) ha elevato a **600 euro**, anche per il periodo d'imposta 2022, il limite di esenzione fiscale e contributivo relativo alle elargizioni di beni e servizi da parte dei datori di lavoro. Sono state altresì introdotte delle novità che riguardano l'ampliamento dei beni e servizi oggetto di agevolazione. In particolare, al verificarsi di determinate condizioni, **rientrano nel beneficio anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.**

5. Tassabili come redditi di capitale i vincoli di indisponibilità delle criptovalute

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 26 agosto 2022, n. 437

L'Agenzia Entrate, con la risposta all'interpello n. 437/2022, ha individuato il trattamento fiscale della remunerazione derivante dalla attività di "staking", ovvero del compenso in criptovalute corrisposto a fronte del vincolo di non utilizzo delle stesse per un certo periodo di tempo, considerandolo reddito di capitale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. h) del TUIR.

In particolare l'Agenzia Entrate sostiene che nel caso in cui il wallet delle criptovalute sia detenuto presso un intermediario finanziario residente in Italia, quest'ultimo è tenuto all'applicazione di una **ritenuta di acconto**

del 26% ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973. Inoltre il contribuente non è tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale, applicabili invece alle criptovalute detenute all'estero o in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.

6. Amministratori di società e deducibilità fiscale degli accantonamenti a TFM (Trattamento Fine Mandato)

Cassazione, Ordinanza 29 agosto 2022, n. 25435

La Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, con l'Ordinanza n. 25435 del 29 agosto 2022 ha recentemente ribadito che in tema di redditi di impresa, in base al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 del D.P.R. n. 917/1986, **possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato**, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un **atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto**, che ne specifichi anche l'importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall'art. 95, comma 5, del medesimo D.P.R. n. 917/1986, che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell'esercizio nel quale sono corrisposti.

7. Le agevolazioni per le Imprese Creative

Ministero dello Sviluppo Economico, D.Dir. 8 agosto 2022

Le Imprese Creative sono quelle imprese che hanno le loro origini nel talento, nella creatività e nella maestria di quegli individui che hanno il potenziale per creare posti di lavoro e benessere attraverso la produzione e lo sfruttamento delle proprietà intellettuali.

Le Imprese Creative si inseriscono essenzialmente in ogni settore dell'economia in cui i **prodotti finali siano nuovi ed originali o** in cui i prodotti vengano **realizzati seguendo un approccio originale**.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il D.Dir. 8 agosto 2022 che, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.M. 3 luglio 2015, fornisce indicazioni utili per la migliore attuazione della misura di sostegno all'economia sociale e al settore delle imprese culturali e creative, individua i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e stabilisce i criteri per la corretta valutazione e per il monitoraggio dei programmi di investimento presentati dalle imprese.

8. Gli incentivi per l'acquisto di auto non inquinanti

Comunicato stampa 5 agosto 2022

Il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto che il Governo ha previsto nuovi incentivi per l'acquisto di auto non inquinanti e altri interventi; con successivi provvedimenti ministeriali verranno disciplinate anche le procedure per l'erogazione delle agevolazioni.

Per il 2022, nell'ipotesi in cui l'acquirente abbia un **reddito inferiore a 30.000 euro**, è previsto l'innalzamento al 50% dei contributi finora previsti per l'acquisto di veicoli non inquinanti:

- **fino a un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione** (6.000 euro senza rottamazione) per l'acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO₂ (elettrico), con prezzo dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;

- **fino a un massimo di 6.000 euro di contributi con rottamazione** (4.500 euro senza rottamazione) per l'acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO₂, con prezzo di listino ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.

Potrà beneficiare dell'incentivo aggiuntivo un solo soggetto nell'ambito dello stesso nucleo familiare. All'incentivo possono accedere anche le persone giuridiche che noleggiavano le autovetture, purché ne mantengano la proprietà almeno per 12 mesi.

9. Soggetto iscritto all'AIRE e domicilio fiscale dell'attività professionale svolta in Italia

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 16 agosto 2022, n. 429

In risposta (n. 429 del 16 agosto 2022) a una cittadina italiana iscritta all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) e intenzionata a svolgere un'attività libero-professionale in Italia, l'Agenzia Entrate ha precisato che **la costituzione nel territorio italiano del domicilio fiscale, pur in presenza della residenza in un Paese terzo, non impedisce di considerare la cittadina italiana**, chiaramente intenzionata ad avviare la sua unica attività professionale, **quale soggetto passivo IVA** alla stregua di un qualsiasi altro residente.

In linea generale, dunque, chi presta attività professionale si considera soggetto passivo IVA in Italia se:

- è domiciliato in Italia, anche se residente all'estero;
- è residente in Italia e non è domiciliato all'estero;
- è domiciliato o residente all'estero ma possiede una stabile organizzazione in Italia,

con la conseguenza, che, in presenza di uno di questi elementi, le prestazioni rese si considerano, in linea generale, effettuate in Italia.

"Poiché l'istante non svolge, nel paese di residenza, così come rappresentato nella richiesta, alcuna attività professionale o imprenditoriale" l'Agenzia precisa che "nel modello AA9/12, presentato ai sensi dell'art. 35 del decreto in materia IVA, dovrà indicare il domicilio fiscale ossia il luogo ove sarà svolta l'attività lavorativa, al fine di dotarsi di una partita IVA ordinaria".

La risposta dell'Agenzia osserva infine che **i redditi riconducibili all'attività svolta in Italia andranno ivi assoggettati ad imposizione.**

Vedi l'Approfondimento

10. "Bonus verde" prorogato fino al 2024

L'art. 1, commi da 12 a 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), ha previsto, a partire dall'anno di imposta 2018, una detrazione pari al 36% delle spese documentate e sostenute per la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. Bonus verde).

L'art. 1, comma 38, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha prorogato tale detrazione per le spese sostenute fino al 2024.

La detrazione spetta ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi e ai familiari conviventi dei predetti possessori o detentori.

La detrazione:

- è calcolata su un importo massimo di euro 5.000 per unità immobiliare residenziale (la detrazione massima per immobile è quindi di euro 1.800 = 36% di 5.000) per immobile;
- ed è fruita in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

La detrazione spetta per:

- la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

L'Agenzia Entrate ha precisato che le opere effettuate devono portare alla **completa trasformazione dell'intero giardino o dell'area interessata** e **riguardare la sistemazione a verde ex novo o la reale "rinascita" di aree verdi appartenenti a immobili già esistenti**; non spetta la detrazione per i giardini delle case in costruzione.

Sono quindi esclusi gli interventi di manutenzione di routine e parziali; la circolare dell'Agenzia Entrate n. 28/E/2022 ha ribadito che la detrazione non spetta per:

- manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa a un intervento innovativo o modificativo;
- lavori in economia.

Per quanto riguarda il recupero di balconi e terrazzi, l'Agenzia Entrate ha spiegato che l'acquisto di fioriere e l'allestimento a verde di tali spazi è agevolabile solo se permanente e sempreché si riferisca a un intervento innovativo di immobili residenziali. Rientrano nella detrazione anche le spese sostenute per la progettazione e la manutenzione dell'area interessata.

APPROFONDIMENTO

LA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA

La residenza fiscale indica la potestà impositiva di un Paese su un soggetto. L'art. 3, comma 1, del TUIR dispone che, per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, l'imposta sui redditi si applica sull'insieme dei redditi percepiti, indipendentemente da dove questi siano prodotti, mentre per i soggetti non fiscalmente residenti in Italia l'imposta si applica solo sui redditi prodotti in Italia.

Si considera fiscalmente residente in Italia chi per la maggior parte dell'anno (almeno 183 giorni l'anno, 184 in quelli bisestili):

- è **iscritto nell'Anagrafe delle persone residenti in Italia**, oppure
- ha il **proprio domicilio o la propria dimora abituale in Italia**.

L'art. 2, comma 2, del TUIR considera infatti residenti in Italia "le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile". Le tre condizioni sono tra loro alternative, essendo sufficiente che sia verificato, per la maggior parte del periodo d'imposta, uno solo dei predetti requisiti affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia e, viceversa, solo quando i tre presupposti della residenza sono contestualmente assenti nel periodo d'imposta di riferimento tale persona può essere ritenuta non residente in Italia.

Sono, inoltre, considerati fiscalmente residenti in Italia i **cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato**, individuati con il decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini del conteggio dei giorni all'estero, la circolare n. 201 del 17 agosto 1996 afferma che bisogna utilizzare il **criterio della effettiva presenza fisica**. A tale riguardo rilevano:

- la frazione di giorno;
- il giorno di arrivo e di partenza;
- i sabati e le domeniche se vengono trascorsi nello Stato in cui l'attività viene esercitata;
- gli eventuali giorni festivi trascorsi nel territorio italiano prima, durante e dopo l'attività lavorativa;
- i periodi di pausa durante l'attività lavorativa trascorsi nel territorio italiano.

In caso di trasferimenti in corso d'anno, se il soggetto risiede in Italia per meno di 183 giorni (184 per anni bisestili), la suddivisione in due parti del periodo d'imposta è riconosciuta solo nelle Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione con la Svizzera (art. 4, Convenzione tra Italia e Confederazione svizzera) e con la Germania (punto 3 del Protocollo alla Convenzione tra Italia e Repubblica federale di Germania), come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 471/E del 3 dicembre 2008.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati. Cordiali saluti.